

Nuovo Regolamento della Pesca

Allegato
alla Deliberazione del Consiglio Provinciale
n.75/C del 27 settembre 2011

Indice:

- Art. 1 Delimitazione area pag 1
- Art. 2 Tipo di pesca consentito pag 1/2
- Art. 3 Periodi di fermo di pesca pag 2
- Art. 4 limitazione di pesca pag 2/3
- Art. 5 Licenze pag 3
- Art. 6 Modalità e termini di richiesta pag 3
- Art.7 Rilascio pag 4
- Art. 8 Rinnovo pag 4
- Art. 9 Divieti, revoche e sanzioni pag 4
- Art. 10 Norme di rinvio pag 5
- Art. 11 Disposizioni finali e transitorie pag 5

Art. 1

Delimitazione area

Si regola la pesca nella Riserva Naturale Orientata "Isole dello Stagnone di Marsala" nell'area di mare denominata Stagnone – individuata tra Punta dello Stagnone e Molo della Salina Genna e tra punta S. Teodoro e Punta Tramontana per come indicato nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 allegata al decreto n.414/44 del 15/06/96.

Art. 2

Tipo di pesca consentito

Nella riserva naturale sono consentite le seguenti categorie di pesca contrassegnate rispettivamente dai tipi A e B:

Tipo A:

1 - Lenze

- a) canna fissa o da lancio con un massimo di tre ami ciascuna
- b) bolentino con un massimo di tre ami
- c) traina con un massimo di due ami

Tipo B:

2 - Nasse

a) in numero non superiore a due, calate da una imbarcazione qualunque sia il numero delle persone a bordo, ai sensi dell'art.11 comma e del Decreto Assessoriale del 26/01/1991

b) in numero non superiore a 10 senza l'ausilio di imbarcazioni.

In entrambi i casi le dimensioni delle maglie delle nasse non devono essere inferiori a 0.1 decimetro quadrato.

Il titolare della licenza inoltre, apporrà su ogni nassa una targhetta appositamente predisposta e numerata secondo due tipologie:

Targhetta A) di colore verde - per n.2 nasse da utilizzare dall'imbarcazione:

Targhetta B) di colore rosso – per n.10 nasse da utilizzare senza l'ausilio delle imbarcazioni;

3 Sparviero: con perimetro non superiore a mt. 16;

4 Cannizza **di lunghezza non superiore a metri 20 e realizzata in fibra naturale;**

5 Conzo con numero di ami non superiore a 100

ART.3

Periodi di fermo di pesca

Il periodo di fermo pesca viene stabilito in 45 giorni continuativi a decorrere dal 10 gennaio di ogni anno ai sensi dell'art.9 del decreto Assessoriale del 26/01/91.

In considerazione del fatto che l'Assessore Regionale, annualmente, per decreto può spostare il periodo di 45 giorni di fermo pesca, viene stabilito che la Provincia emanerà e pubblicherà adeguatamente una circolare che indichi questa eventuale variazione.

In funzione, poi, del periodo di riproduzione delle varie specie, il fermo pesca inoltre viene differenziato per tipo di attrezzatura così come di seguito elencato:

- 1 - LENZA – esonero da periodo di fermo con proibizione di paratura con “ amo traditore”
- 2 - NASSE – dal 15 Aprile – 1 luglio;
- 3 - SPARVIERO – (REZZAGLIO) – dall' 1 Dicembre al 28 Febbraio;
- 4 - CANIZZA come da decreto;
- 5 - CONZO dal 15 Novembre al 30 Gennaio.

Art.4

Limitazione di pesca

Ogni titolare di licenza giornalmente può catturare, detenere, trasportare una quantità di pesce non superiore a **kg TRE** ; la misura di ogni singolo pesce non deve essere inferiore a **cm.12**, Nel periodo della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10% della taglia indicata al comma precedente ai sensi del D.P.R. 22/09/78 n. 651.

E fatto obbligo di ogni pescatore tenere apposito registro di pesca consegnato dalla Provincia insieme alla licenza e di compilarlo ogni qualvolta si effettua una battuta di pesca.

Art.5

Licenze

La Provincia Regionale rilascerà un numero complessivo di 800 Licenze di cui 400 esclusivamente di tipo A) e n. 400 di tipo B) che si intende comprensivo anche del tipo A). Tutte le licenze saranno rilasciate in ragione dell'80% con priorità ai residenti nelle contrade che si affacciano sulla laguna, ed il rimanente 20% agli altri.

Le licenze saranno rilasciate secondo l'ordine di presentazione delle istanze e qualora le richieste superassero il numero consentito si procederà mediante sorteggio alla presenza dei rappresentanti della categoria dei pescatori.

La licenza avrà durata triennale rinnovabile annualmente.

Art.6

Modalità e termine di richiesta

Entro il termine perentorio del 31 Dicembre di ogni anno gli interessati faranno pervenire all'Amministrazione Provinciale tramite il servizio postale di Stato o a mano istanza in carta semplice con firma autenticata ai sensi degli art. 20 e 26 della legge n.15/68 e successive modificazioni e integrazioni corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di residenza **o anche autocertificazione**

- copia del codice fiscale
- n.2 foto a colori
- versamento su C/C intestato alla Provincia Regionale di

Trapani e specificatamente di **€25,00** = per il tipo A) di **€50,00**= per il tipo B).

Nel caso di minore la richiesta di cui sopra dovrà essere inoltrata dal genitore o da chi né fa le veci.

Qualora non si raggiungesse il numero massimo di licenze rilasciate come specificato dall'articolo precedente, per comprovati motivi e con una soprattassa aggiuntiva di €15,00 per la licenza di tipo A e di €25,00 per la licenza di tipo B, sarà possibile richiedere la licenza anche oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Art.7

Rilascio

L'Amministrazione entro 60 giorni provvederà a rilasciare consegnando un libretto che conterrà i dati anagrafici dell'intestatario nonché una foto dello stesso per consentire un rapido riconoscimento da parte degli operatori preposti al controllo.

Unitamente alla licenza saranno rilasciate il registro di pesca, e le targhette di cui all'art.2, che il funzionario addetto a rilascio della licenza provvederà a punzonare su ogni nassa.

Art.8

Rinnovo

La licenza dovrà essere rinnovata ogni anno a pena di decadenza a seguito istanza dell'interessato e previo versamento della quota come da art. 6 tramite un visto apposto sulla stessa dal competente ufficio provinciale nei tempi stabiliti dall'art. 7, qualora non siano intervenuti motivi di revoca di cui al successivo art.9.

Allo scadere dei 3 anni l'interessato dovrà inoltrare nuova istanza di rilascio nei modi e nei termini di cui all'art.6.

Art.9

Divieti revoche e sanzioni

Nella zona di mare indicata all'art.1 è sempre vietata a tutti la pesca con qualsiasi tipo di rete siano da trascino che da posta e la **pesca subacquea**, nonché l'utilizzo di esplosivi veleni e sostanze inquinanti.

Tali pratiche comporteranno, sia l'irrogazione delle corrispondenti sanzioni amministrative stabilite nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sia la revoca immediata della licenza di pesca **oltre al sequestro amministrativo delle attrezzature non regolamentari.**

Le licenze saranno revocate, altresì, in funzione del tipo di reato commesso e sulla scorta di apposito regolamento che sarà all'uopo predisposto entro tre mesi dall'approvazione da parte del Consiglio provinciale del presente regolamento ad apposite commissioni composta da:

- Dirigente del Settore
 - Direttore delle Riserve
 - **Ispettore delle Riserve**
- Rappresentante della Capitaneria di Porto

- Rappresentante del Comitato dei pescatori sportivi regolarmente costituito o in subordine un rappresentante designato dalla FIPS
- Responsabile del servizio rilascio licenze con funzioni di segretario.

Art.10

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art.11

Disposizioni finali e transitoria

- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio della Provincia Regionale.
- Fino all'adozione del presente regolamento restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dalla Provincia secondo la precedente legislazione.
- In fase di prima applicazione le norme di cui all'art. 6 del presente regolamento troveranno attuazione entro il trentesimo giorno successivo all'avvenuta affissione all'albo.

TABELLE DELLE SANZIONI

VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.2

a) Per tipo A (Lenze)

Numero di ami superiore al consentito da **€25,82= a €413,16=**

b) Per Tipo B

Numero di nasse superiori al consentito da **€103,29= a €413,16=**

Perimetro dello sparviero superiore al consentito da **€51,64= a €258,22=**

Numero di ami di conzo superiori al consentito da **€103,29= a €413,16=**

VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.3

Pesca al di fuori del periodo consentito da **€154,94 a €516,46=**

VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4

Da oltre **3 Kg** fino a 10 Kg da **€51,64= a €361,52=**

Oltre 10 Kg da **€154,94 a €516,46=**

Per taglie inferiori al consentito da **€51,65 a €516,46=**

VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.5

Pesca senza licenza di tipo A da **€51,65= a €258,23=**

Pesca senza licenza di tipo B da **€154,94 a €516,46=**

VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.9 comma 1

Come da legge 381/88, vigente normativa in materia

Delibera di Consiglio n. 19/c del 30/03/2000

Approvata con dec. N.2209 del 20/04/2000 Prot. 2025 del 20/04/2000

Ripubblicata dal 08/05/2000 al 22/05/2000

Delibera di Consiglio n.75/C del 27 Settembre 2011